



COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

Settore Finanza e Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione consiliare n _____ del _____

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita con delibera consiliare n. 18 del 28/02/2018 nel Comune di Lignano Sabbiadoro, nonché l'art.10 della L.R. n. 18 del 17/07/2015 e del successivo decreto del Presidente della Regione FVG 23/10/2017, n. 244, contenente il Regolamento attuativo pubblicato sul B.U.R. n. 45 in data 08/11/2017.

Art. 2. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, come definite, in linea di principio, dall'art. 21 della L.R. 21 del 09/12/2016 in materia di turismo e attività produttive.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3. Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) del Comune di Lignano Sabbiadoro.
3. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime o alloggiati in unità abitative a questi destinati nonché i lavoratori occupati presso aziende imprese che svolgono attività, anche temporanea, nel territorio comunale.
4. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,

della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4. Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età (al compimento dei 12 anni è dovuta l'imposta anche se compiuti durante il soggiorno per il periodo dal compleanno alla partenza);
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, compreso un accompagnatore;
 - c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
3. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo articolo 7.

Art. 5. Misura dell'imposta

1. L'Imposta, in relazione ad ogni soggiorno, è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di dieci pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. Le tariffe e i periodi di applicazione dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6. Destinazione del gettito e Tavolo del Turismo

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno è sottoscritta l'intesa, mediante la quale sono stabilite le modalità di destinazione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, come previsto dall'art. 10, comma 6, della L.R. 18/2015.
2. Ai sensi del presente regolamento è istituito il Tavolo del Turismo, organismo all'interno del quale l'intesa di cui al comma 1 è concordata e sottoscritta.
3. Il Tavolo del Turismo è costituito da:
 - a) Sindaco o suo rappresentante, con funzioni di Presidente;
 - b) Presidente del Consorzio Lignano Holiday o suo rappresentante;
 - c) Presidente della Confcommercio – Servizi Imprese – Mandamento Lignano (Ascom) o suo rappresentante;
 - d) Presidente della Società d'Area – Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa o suo rappresentante;
 - e) Direttore Generale della Promo Turismo FVG o suo rappresentante.

Il Tavolo è convocato all'occorrenza dal suo Presidente.

4. Il Consorzio Lignano Holiday, la Confcommercio – Servizi Imprese – Mandamento Lignano e la Società d'Area rappresentano la maggior parte delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
5. L'intesa stipulata contiene altresì:
 - a) le modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa medesima;

- b) il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziare con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta;
 - c) l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime.
6. Il gettito dell'imposta di soggiorno finanzia nella misura minima del 35% investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e nella misura del 35% servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio.
- Il rimanente 30% può essere liberamente destinato a investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità o servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio.
7. L'intesa è trasmessa alla Regione entro 15 giorni dalla adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale della sezione dedicata al turismo.

Art. 7. Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lignano Sabbiadoro e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve, utilizzando il materiale informativo istituzionale scaricabile dal sito del Comune, sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni e/o pubblicazione nel sito internet della struttura ricettiva.
2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve, sono tenuti a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso a titolo di imposta di soggiorno. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. A tal fine il gestore e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), con una delle seguenti modalità alternative:

- registrazione del pagamento in fattura/ricevuta indicando la seguente causale: “Assolta imposta di soggiorno per € fuori campo applicazione IVA”;
 - utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta.
- c) dichiarare telematicamente, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero degli ospiti, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti e l'imposta dovuta distinti per ogni struttura;
- d) riversare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di dichiarazione. Il riversamento deve avvenire su conto corrente bancario di Tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro o tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA. Il termine di versamento definito dal presente Regolamento rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
- e) produrre apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.
4. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
5. Il gestore e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8. Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

3. Il Corpo di Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 7 e ai versamenti dell'imposta effettuati.

Art. 9. Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alla scadenza indicata nel comma 3 dell'articolo 7 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 472/1997, che introduce l'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso

Art. 10. Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accredito al sistema informativo previsto dall'art. 7;

- b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal comma 1 art. 7;
 - c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell'art. 7;
 - d) omessa, incompleta o infedele dichiarazione nei termini previsti dall'articolo 7. Si considera omessa la dichiarazione non presentata o priva dei riferimenti necessari a comprendere l'identità del soggetto dichiarante. Inoltre, si considera omessa la dichiarazione priva di una delle seguenti voci: *OSPITI, NOTTI, IMPORTO*. Si considera incompleta la dichiarazione che non riporta, o riporta in modo errato, gli elementi relativi alle agevolazioni;
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 11. Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di riversamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere tutta la documentazione da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 13. Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 14. Contenzioso

1. Le controversie tributarie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15. Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020 si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente Regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del D.L. 34/2020.
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 redatto utilizzando il sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno. Il Comune provvederà alla trasmissione degli stessi alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 17. Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di

approvazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.